

ORIGINALE

CONSIGLIOGIUNTA COMUNALE DEL : 05/09/2014
DELIBERAZIONE N. : 7

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
BORGIA Michele

IL SEGRETARIO COM.LE
BELLUCCI Dott. Felice

**ALBO PRETORIO INFORMATICO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10/09/2014

come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e n.32 della legge 18/06/2009 n.69.

Perosa Canavese li

Il Responsabile della Pubblicazione
(BELLUCCI Dr. Felice)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4^ comma, D.Lgs. 18.08.2000 n.267)
- Per scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3^ comma, D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

Il Segretario Comunale
(BELLUCCI DR. Felice)

.....



COMUNE DI PEROSA CANAVESE
PROVINCIA DI TORINO

ORIGINALE

CONSIGLIO COMUNALE DEL : 05/09/2014
DELIBERAZIONE N. : 7

VERBALE

OGGETTO: Approvazione delle aliquote IMU - TASI - TARI - ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **cinque** del mese di **settembre** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato ai sensi dell'art. 40, 1° comma del D. Lgs 18/0/2000 n. 267 e con avvisi scritti e notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, nelle seguenti persone:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. BORGIA Michele | - Sindaco e Presidente |
| 2. PERNO Nelso | - Consigliere Comunale |
| 3. BIANCO Elia | - Consigliere Comunale |
| 4. PECORARO Fausto | - Consigliere Comunale |
| 5. AGNESIO Sergio | - Consigliere Comunale |
| 6. GREPPI Mattia | - Consigliere Comunale |
| 7. BOCCA Claudia | - Consigliere Comunale |

Risultano assenti i Sigg.ri:

Con l'intervento del Segretario **BELLUCCI Dott. Felice**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. **BORGIA Michele** in qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Delibera N° 7 del 05/09/2014 | **Oggetto: Approvazione delle aliquote IMU - TASI - TARI - ANNO 2014.**

Parere di regolarità Tecnica e Contabile

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime il seguente parere da parte del:

- ◆ Responsabile della regolarità tecnica del settore competente (Art. 49, c.1 del T.U. N. 267/2000);
- ◆ Responsabile della regolarità contabile (Art. 49, C.1 del T.U.ficabili n. 267/2000);

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Davide LUCIANI

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Enrica PIGNOCCHINO

Il Segretario C.le
Dr. Felice BELLUCCI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'introduzione del Sindaco Presidente;

Richiamato il comma 169 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) il quale prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la legge n. 228 del 24 /12/2012 pubblicata in Gazzetta ufficiale il 29/12/2012 (legge di stabilità per l'anno 2013) e in particolare modo il comma 380 dell'art. 1 che varia la struttura dell'imposta nei seguenti modi:

- 1) La soppressione della quota statale sugli immobili che non sono prima casa o pertinenza.
- 2) La quota di imposta prodotta dalle aliquote standard derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D produttivi spetta per intero allo stato, l'eventuale aumento delle aliquote invece spetta interamente al Comune.
- 3) L'aumento massimo previsto per gli immobili classificabili nel gruppo catastale D produttivi è dello 0,3 %;

Esaminata la consistenza immobiliare del Comune di PEROSA CANAVESE , come risultante dalla banca dati dell'Imposta Comunale sugli Immobili e dell'Imposta Municipale Propria Sperimentale per l'anno 2012 e fatte le necessarie proiezioni sugli introiti derivanti dall'applicazione del nuovo tributo, anche con riferimento alla situazione immobiliare Catastale;

Richiamato il decreto legge n. 124 del 28/01/2013 pubblicato in gazzetta ufficiale il 29/10/2013 con cui veniva abolita la prima rata dell'IMU prima casa per l'anno di imposta 2013 e con cui si esentava la stessa dal versamento del tributo IMU per gli anni successivi, verificato anche che con il decreto legge n. 133 del 30 novembre 2013 con cui si aboliva la seconda rata dell'IMU prima casa e si istituiva la MINI-IMU per i comuni che aveva aumentato l'aliquota base per le abitazioni principali.

Richiamata la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 art. 1 da comma 639 a comma 679 che istituisce per l'anno 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone di tre parti l'IMU (per gli immobili diversi dalla prima casa) per la TARI (la nuova imposta che sostituisce il precedente prelievo tributario sui rifiuti) e la TASI (che sostituisce la tassa sui servizi indivisibili).

Viste le aliquote IMU applicate per l'anno 2013;

Ritenuto di confermare le stesse aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013 ad eccezione dei fabbricati strumentali ed inserendo abitazioni principali e relative pertinenze solo CAT. A1 – A8 – A9 al 2 per mille, fermo restando quanto appresso:

| | | |
|--|--|---------------|
| Abitazione principale | Fabbricati classificati nel gruppo catastale A | 4 per mille |
| Pertinenze | (categorie catastali C/2, C/6 e C/7) da considerarsi nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie | 4 per mille |
| Detrazioni | Abitazione principale e relative pertinenze | €. 200,00 |
| Aliquota ordinaria | Tutti gli altri immobili che non hanno caratteristica di abitazione principale | 7.6 per mille |
| Terreni agricoli | | 7.6 per mille |
| Aree edificabili | Stesse regole e valori delle aree riferiti all'I.C.I. in vigore nell'anno 2011 | 7.6 per mille |
| Abitazioni anziani e disabili ricoverati in casa di riposo | | 4 per mille |

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali e prefissati nello Statuto;

Viste le disposizioni dei commi 641, 642, 643 e successivi dell'art. 1 Legge stabilita 147/2013 che vanno a disciplinare la TARI e che riprendono in gran parte le norme e le strutture della TARES istituite con il decreto legge n.201/2011 e che richiamano esplicitamente il sistema previsto nel D.Lgs . n. 22 del 05.02.1997 (decreto Ronchi) che istituiva il metodo normalizzato.

Richiamato il principio comunitario europeo chi inquina paga.

Richiamati i commi 651 e 652 dell'art. 1 della Legge stabilità 147/2014 che lasciano ai comuni la facoltà di scegliere se applicare il cosiddetto metodo normalizzato del decreto ronchi D.P.R. 24/04/1999 n. 158 (c.651) o in alternativa commisurare la tariffa alle quantità e qualità ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte (c.652) che ricalca sostanzialmente l'art. 65 del D.lgs 507/1993 che disciplinava la TARSU;

Ritenuto optare per la determinazione delle tariffe così come previste dal comma 652 dell'art. 1 della L. 147/2014, mantenendo le stesse categorie previste con il regime di prelievo TARSU, come da seguente prospetto:

| CATEGORIA | DESCRIZIONE |
|-----------|--|
| 1 | Locali di civile abitazione |
| 2 | Abitazioni con unico occupante |
| 3 | Agricoltori occupanti la parte abitativa di costruzione rurale |
| 4 | Studi professionali, uffici, laboratori artigianali, negozi non alimentari |
| 5 | Negozi alimentari e/o ortofrutticoli |
| 6 | Alberghi – Superficie camere e locali annessi |
| 7 | Bar, birrerie, gelaterie, pasticcerie |
| 8 | Campeggi (aree attrezzate) |
| 9 | Ristoranti e mense (Locali e servizi) |
| 10 | Case di riposo, case di cura (solo camere) |

| | |
|----|---|
| 11 | Locali diversi da abitazioni ed aree scoperte |
| 12 | Abitazioni ad uso stagionale o discontinuo |

Richiamato per l'anno 2014 il piano finanziario pervenuto dalla S.C.S.;

Evidenziato tuttavia che nella determinazione delle tariffe TARI per la copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti 2014 è stato applicato, per prudenza, all'importo del piano finanziario un modesto adeguamento;

Considerato poter confermare per l'anno 2014 per le nuove categorie TARI, le tariffe applicate nell'anno 2013 con il prelievo TARSU assicurando una copertura del cento per cento del servizio;

Considerato altresì applicare per l'anno 2014 le riduzioni tariffarie per abitazione con unico occupante e per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo previste dal regolamento imposta comunale – IUC, per parte della TARI;

Richiamata la propria precedente deliberazione n.6 in data odierna ad oggetto: “Regolamento imposta unica comunale (IUC)”, in base alla quale è previsto la modalità del nuovo prelievo sui rifiuti;

Per quanto riguarda la TASI che sostituisce la tassa sui servizi indivisibili di cui all'art. 1 da commi 669 a 679 della legge di stabilità n. 147 del 27.12.2013 per la quale la base imponibile è la stessa dell'IMU e le aliquote da applicare vanno da un minimo di 1 per mille ad un massimo di 2,5 per mille con possibilità di ridurre l'aliquota fino ad azzerarla;

Ricordato che la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Tale limite può essere superato per l'anno 2014 fino ad un massimo di 0,80 per mille secondo i criteri fissati dall'ultimo periodo del comma 677 art. 1 della legge 147/2013;

Rilevato che la TASI è un tributo destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali ossia rivolti all'intera collettività a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e per i quali non è possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

Ritenuto individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

| | |
|---|-----------|
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE, VERDE PUBBLICO E ILLUMINAZIONE PUBBL | 36.800,00 |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 19.066,00 |
| SERVIZI CIMITERIALI | 2.500,00 |
| SERVIZIO TUTELA EDIFICI COMUNALI | 15.000,00 |
| SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 1.750,00 |
| Totale | 75.116,00 |

Ritenuto stabilire per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI:

- Abitazione principale e relative pertinenze nella misura di 1.50 per mille come definite e dichiarate ai fini IMU
- Altri fabbricati nella misura di 1.50 per mille
- Immobili cat. D nella misura di 1.50 per mille
- Area edificabili nella misura del 1.50 per mille;

Ritenuto altresì per l'anno 2014 di non applicare nessuna detrazione sull'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Ritenuto, per i casi in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, stabilire nella misura del 30% il tributo complessivo spettante all'occupante ed il rimanente 70% al possessore;

Richiamata la propria precedente deliberazione n.7 in data odierna ad oggetto: “Regolamento imposta unica comunale (IUC)”, in base alla quale è previsto la modalità del nuovo tributo sui servizi indivisibili - TASI;

Rilevato che l'art. 13, comma 6 del del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 stabilisce che l'approvazione delle aliquote I.M.U. rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Richiamato il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 che stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682;

Dopo esauriente discussione;

Con la seguente votazione:

- Presenti n.7;
- Votanti n.5;
- Astenuti n.2 (GREPPI-BOCCA);
- Voti favorevoli n.5;
- Voti contrari n.0;

DELIBERA

1. Di stabilire, per l'anno 2014, a parziale modifica delle aliquote, detrazioni e valori medi convenzionali già in vigore nell'anno 2013 come da prospetto “A” allegato;
2. Di stabilire per l'anno 2014 le tariffe del tributo TARI e relative detrazioni come da prospetto “B” allegato;
3. Di dare atto che il gettito complessivo del tributo TARI assicurerà la copertura dei costi del servizio nella misura del 100%;
4. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

| | |
|---|-----------|
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE, VERDE PUBBLICO E ILLUMINAZIONE PUBBL | 36.800,00 |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 19.066,00 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| SERVIZI CIMITERIALI | 2.500,00 |
| SERVIZIO TUTELA EDIFICI COMUNALI | 15.000,00 |
| SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 1.750,00 |
| Totale | 75.116,00 |

5. Di stabilire per l'anno 2014 le tariffe del tributo TASI e la percentuale a carico degli occupanti e possessori come da prospetto "C" senza applicazione di detrazione sull'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
6. Si da atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2014.
7. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Comunale Unica, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze come previsto nella risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013 del ministero dell'Economia e delle Finanze ed entro il termine previsto nel decreto n. 35 del 8 Aprile 2013.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

PROSPETTO "A" allegato alla deliberazione n. 7 del 09/04/2014

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U - ANNO 2014

ALIQUOTE:

- 1) Abitazioni principali e Pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7 da considerarsi nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria) esclusivamente per abitazioni di categoria catastale A/1 , A/8 e A/9 4 per mille
 - 2) Fabbricati rurali ad uso strumentale ESENTI
 - 3) Terreni agricoli 7,6 per mille
 - 4) Terreni edificabili 7,6 per mille
- di confermare nella misura di € 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, esclusivamente per abitazioni Cat. A/1 , A/8, A/9 come sopra indicate;

DETERMINAZIONE TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Quota unitaria parte fissa (Quf) | €/mq 0,45491 |
| Quota unitaria parte variabile (Quv) | Kg/utenza 457,77331 |
| Costo unitario parte variabile (Cu) | €/Kg 0,18420 |

TARIFFE

| Nucleo Familiare Numero Componenti | Quota Fissa (€/mq/anno) | Quota Variabile (€/anno) |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 0,38212 | 50,59311 |
| 2 | 0,44581 | 118,05058 |
| 3 | 0,49130 | 151,77932 |
| 4 | 0,52770 | 185,50806 |
| 5 | 0,56409 | 244,53335 |
| 6 o più | 0,59138 | 286,69427 |

DETERMINAZIONE TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Quota unitaria parte fissa (Qapf) | €/mq 0,82837 |
| Costo unitario parte variabile (Cu) | €/Kg 0,19488 |

TARIFFE

| Categoria | Attività | Quota Fissa (€/mq/anno) | Quota Variabile (€/mq/anno) |
|------------------|--|------------------------------------|--|
| 1 | MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO | 0,26508 | 0,50669 |
| 2 | CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI | 0,55501 | 1,07379 |
| 3 | STABILIMENTI BALNEARI | 0,31478 | 0,60608 |
| 4 | ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, MAGAZZINI | 0,24851 | 0,48720 |
| 5 | ALBERGHI CON RISTORANTE | 0,88636 | 1,71300 |
| 6 | ALBERGHI SENZA RISTORANTE | 0,66270 | 1,27646 |
| 7 | CASE DI CURA E RIPOSO | 0,78695 | 1,52396 |
| 8 | UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI | 0,82837 | 1,59996 |
| 9 | BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO | 0,45560 | 0,87696 |
| 10 | NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI | 0,72068 | 1,38560 |
| 11 | EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE | 0,88636 | 1,71494 |
| 12 | ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) | 0,59643 | 1,14979 |
| 13 | CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO | 0,76210 | 1,47134 |
| 14 | ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE | 0,35620 | 0,68208 |
| 15 | ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI | 0,45560 | 0,87696 |
| 16 | RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE | 1,85555 | 3,86642 |
| 17 | BAR, CAFFE', PASTICCERIA | 1,50763 | 2,90566 |
| 18 | SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI | 1,45793 | 2,81212 |
| 19 | PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE | 1,27569 | 2,45354 |
| 20 | ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE | 5,01992 | 9,68943 |
| 21 | DISCOTECHE, NIGHT CLUB | 0,86150 | 1,66817 |

TASI – ANNO 2014
Tributo sui servizi indivisibili

| Tipo immobile | ALiquOTA TASI |
|--|----------------------|
| Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse cat. A1-A8-A9) | 1,5 per mille |
| Abitazioni principali e relative pertinenze SOLO CAT. A1-A8-A9 | 1,5 per mille |
| Altri fabbricati | 1,5 per mille |
| Immobili Cat. D | 1,0 per mille |
| Aree fabbricabili | 1,5 per mille |

DETRAZIONI SU IMPOSTA TARI DOVUTA PER UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA A D
ABITAZIONE PRINCIPALE: NESSUNA

PERCENTUALE TRIBUTI PER IMMOBILI OCCUPATI DA SOGGETTO DIVERSO DAL
TITOLARE DEL DIRITTO REALE:

- Titolare del diritto reale 70%
- Occupante 30%

VERIFICA RISPETTO ALIQUOTA MASSIMA IMU + TASI

| Tipo immobile | ALiquOTA TASI APPLICATA | ALiquOTA IMU APPLICATA |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse cat. A1-A8-A9) | 1,5 per mille | / |
| Abitazioni principali e relative pertinenze SOLO CAT. A1-A8-A9 | 1,5 per mille | 4,0 per mille |
| Altri fabbricati | 1,5 per mille | 7,6 per mille |
| Immobili Cat. D | 1,0 per mille | ESENTI |
| Aree fabbricabili | 1,5 per mille | 7,6 per mille |

Elenco servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la tasi è diretta, anche in quota parte:

| | | |
|---|-----------|------------|
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE , VERDE PUBBLICO E ILLUMINAZIONE PUBBL | 36.800,00 | |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 19.066,00 | 29.100,00 |
| SERVIZI CIMITERIALI | 2.500,00 | 2.600,00 |
| SERVIZIO TUTELA EDIFICI COMUNALI | 15.000,00 | 20.300,00 |
| SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 1.750,00 | 3.000,00 |
| Totale | 75.116,00 | 128.000,00 |